



COMUNE DI BUSSI SUL TIRINO

Provincia di Pescara

UFFICIO TERRITORIALE PER LA RICOSTRUZIONE N.5

COPIA DI DETERMINAZIONE

REGISTRO di SETTORE n.ro 30 del 05/05/2015

OGGETTO :

LIQUIDAZIONE BUONI PASTO PERSONALE U.T.R. 5 - MARZO 2015 - CIG ZE0132507F

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

adotta la seguente determinazione

CIG N° ZE0132507F

Premesso che l'Amministrazione Comunale ha istituito il servizio di Buoni Pasto per i propri dipendenti;

Considerato che risulta indispensabile dover garantire il servizio di fornitura dei buoni pasto, in favore del personale U.T.R. 5, anche per l'anno 2015;

Visto il Decreto del Sindaco di nomina Coordinatore – Responsabile dell'U.T.R. 5 n. 3029 del 17.05.2013;

Visto il Decreto Sindacale n. 3 del 27.01.2014;

Visto l'articolo 18 del "Decreto sviluppo" (D.L. 83/2012), convertito in Legge 134/2012;

Richiamata la Determinazione U.T.R. 5 n. 13 dell'11.02.2015 con cui è stata impegnata la somma di € 5.430,00 per la fornitura dei buoni pasto dei dipendenti dell'U.T.R. 5 per l'anno 2015, in considerazione della spesa sostenuta nell'anno 2014 e soprattutto del fatto che il valore facciale dei buoni pasto è stato elevato ad €7,00;

Vista la fattura n. V0-28928 del 23.04.2015 della ditta Day Ristoservice S.p.A. per complessivi euro 287,14 I.V.A. compresa e relativa alla fornitura dei buoni pasto per il mese di marzo 2015, acquisita all'Ente con prot. n. 2599 del 27.04.2015;

Considerato che la ditta ha regolarmente effettuato la fornitura;

Richiamato l'articolo 5, comma 7, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012 n. 135, il quale, nell'ambito delle misure di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica, testualmente prevede che *“A decorrere dal 1° ottobre 2012 il valore dei buoni pasto attribuiti*

al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché le autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) non può superare il valore nominale di 7,00 euro.

Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dal 1 ottobre 2012. I contratti stipulati dalle amministrazioni di cui al primo periodo per l'approvvigionamento dei buoni pasto attribuiti al personale sono adeguati alla presente disposizione, anche eventualmente prorogandone la durata e fermo restando l'importo contrattuale complessivo previsto. A decorrere dalla medesima data è fatto obbligo alle università statali di riconoscere il buono pasto esclusivamente al personale contrattualizzato. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.”

Considerato che il testo del comma 3 dell'art.26 della L. 488/1999, così come modificato dal D.L. 12.07.2004 n.168, convertito in Legge il 30.07.2004 n. 191 art.1 comma 4 lettera c), implica la necessaria applicazione del principio generale per cui “le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle Convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come nei limiti massimi, per l' acquisto di beni e servizi comparabili” e conseguentemente sussiste l'obbligo di ottemperare alle suddette disposizioni dimostrando eventualmente l' inesistenza di beni o servizi comparabili con quelli oggetto della procedura di selezione del contraente gestita in modo autonomo; che lo stesso comma 3 dell' art. n. 26 della citata L.488/1999 così come modificato dall' art.1 del D.L.12.07.2004 n.168 convertito in Legge n. 191 del 30.07.2004 esonera altresì i comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti dal ricorrere obbligatoriamente alle convenzioni Consip ovvero di utilizzarne i parametri prezzo-qualità come limiti massimi per l' acquisto dei beni e servizi comparabili oggetto delle stesse convenzioni;

Considerato, inoltre, il D.L. 90/2014 avente ad oggetto “Misure urgenti per la trasparenza e la semplificazione amministrativa” in cui, all' art 23 – ter, comma 2, si stabilisce che “*le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 Aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis del presente decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località dell'Abruzzo indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle dell'Emilia-Romagna indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122”.*

Considerato che il corrispettivo pattuito è comunque conforme ai cd. “parametri CONSIP”;

Visto il DURC regolare emesso dall' INPS in data 10.04.2015, prot. n.34901267 dell'08.04.2015, C.I.P. n. 20141737004251;

Visto il T.U.E.L. approvato con D.lgs. 267/00 ed altre Leggi riguardante la fattispecie;

Visto lo Statuto del Comune;

Visto il vigente regolamento per lavori, beni e servizi in economia, approvato con deliberazione di C.C. n° 17 del 30.05.2012;

Richiamato il Regolamento di contabilità;

Visto il regolamento per l'organizzazione degli Uffici e Servizi;

Visto il bilancio del corrente esercizio in corso di approvazione che, al capitolo 1745, prevede la sufficiente disponibilità per la spesa;

Vista la legge n. 190/2014 avente ad oggetto “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)” che, all'art. 1 - comma 629, modifica il D.P.R. 633/1972 introducendo il nuovo art 17- ter, che stabilisce, al comma 1, che *“per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello Stato, degli organi dello Stato ancorché dotati di personalità giuridica, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza, per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta e' in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze”*

Considerato il successivo decreto attuativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23.01.2015, che stabilisce le modalità e i termini per il versamento dell'I.V.A. da parte delle pubbliche amministrazioni in attuazione del meccanismo del cd. “split payment” introdotto dalla legge di Stabilità 2015;

Visti i pareri di regolarità tecnica, procedurale e contabile espressi ai sensi degli artt. 49, 151 comma 4 e art. 183 comma 9;

DETERMINA

1. che le premesse formano parte integrante della presente determinazione;

2. di liquidare alla ditta Day Ristoservice S.p.A. la fattura n. V0-28928 del 23.04.2015 dell'importo complessivo di €287,14 di cui €276,10 quale imponibile ed €11,04 per IVA al 4%, per la fornitura di buoni pasto per l'U.T.R. 5 relativi al mese di marzo 2015;

3. di imputare la spesa complessiva di €287,14 di cui €276,10 quale imponibile ed €11,04 per IVA al 4% sul capitolo 1745 – competenze 2015 del corrente Bilancio in via di definizione che prevede la sufficiente disponibilità di spesa;
4. di emettere il relativo mandato di pagamento tramite bonifico bancario accreditando l'importo di € 276,10 (imponibile) in favore della ditta Day Ristoservice S.p.A. di Bologna per la fornitura dei buoni pasto, in favore dell'U.T.R. 5, relativa al mese di marzo 2015 presso la banca popolare dell'Emilia Romagna – Agenzia n. 2 Bologna - codice IBAN IT 58 D05387 02402 000000016912;
5. di provvedere successivamente al pagamento dell'I.V.A. di € 11,04 secondo la normativa vigente (cd. “Split payment”).

La presente determinazione è approvata e sottoscritta

IL PROPONENTE
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to ARCH. MELCHIORRE ANGELO

SERVIZI FINANZIARI:

In relazione al disposto di cui all'art. 184 comma 4, del DL.vo 18 agosto 2000 n. 267 T.U.E.L. appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria relativa al presente atto.

Bussi Sul Tirino, lì 05-05-2015

IL RESPONSABILE
F.to RAG. DELL'ISOLA ROSALIA

La presente determinazione, ai soli fini della pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, viene pubblicata mediante l'affissione all'albo pretorio on line nel sito web del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi (art.32 comma 1 della legge 18 giugno 2009 n.69)

Bussi Sul Tirino, lì 03-06-2015

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI
F.to MELCHIORRE NADIA

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Bussi Sul Tirino, lì 03-06-2015

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MELCHIORRE ANGELO
